

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DI ASSISTENZA TECNICA E SANITARIA A FAVORE DI TESSERATI, LICENZIATI E SOGGETTI FMI CIG n. 8003351E2A

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Stazione appaltante	<i>Federazione Motociclistica Italiana</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Federazione Motociclistica Italiana</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</i>

Sommario

DEFINIZIONI	4
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA	6
TESSERA MEMBER	6
A) Prestazioni Tecniche:	6
B) Prestazioni Sanitarie:.....	9
TESSERA LICENZIATI	12
A) Prestazioni Tecniche:	12
B) Prestazioni Sanitarie:.....	15
TESSERA SPORT	19
A) Prestazioni Tecniche:	19
B) Prestazioni Sanitarie:.....	21
SOGGETTI FMI	23
A) Prestazioni Tecniche:	23
B) Prestazioni Sanitarie:.....	27
MANIFESTAZIONI – EVENTI – DELEGAZIONI - STAFF	31
A) Prestazioni Tecniche:	31
B) Prestazioni Sanitarie:.....	34
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	38
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio	38
Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	38
Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione	38
Art. 4 – Aggravamento del rischio	38
Art. 5 – Diminuzione del rischio	38
Art. 6 – Rimborso delle somme spese per prestazioni indebitamente ricevute.....	38
Art. 7 – Decorrenza e Durata della Polizza	38
Art. 8 – Oneri fiscali	39
Art. 9 – Esclusioni	39
Art. 10 – Clausola Broker	39
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA	40
Art. 11 – Titoli che danno diritto all'assicurazione	40
Art. 12 –Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	40

Art. 13 – Mancato utilizzo delle prestazioni.....	40
Art. 14 – Struttura Organizzativa.....	40
Art. 15 –Decorrenza e durata dell'assicurazione assistenza	40
Art. 16 – Determinazione del premio.....	40
Art. 17 – Pagamento del premio	41
Art. 18 – Regolazione del premio (conguaglio)	41
Art. 19 – Informazioni agli Assicurati.....	41
Art. 20 – Dati necessari per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.....	41
Art. 21 – Foro competente – Clausola arbitrale	41

DEFINIZIONI

Assicurato: tutti i Tesserati F.M.I. Member, Sport, Licenziati Agonistici, Soggetti FMI il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Contraente: Federazione Motociclistica Italiana.

Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica di S.Marino, Russia (limitata monti Urali) Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria

Familiare: coniuge, convivente, figlio, fratello o sorella, genitore, suocero dell'Assicurato (purché risultante dallo stato di famiglia).

Guasto: danno subito dal motoveicolo per usura, difetto, rottura, foratura pneumatico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi al motoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per conducente e passeggero.

Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, derivante da incidente avvenuto alla guida di un motoveicolo.

Licenza Agonistica: Licenza sportiva, che viene rilasciata ai tesserati alla FMI. La licenza agonistica permette di effettuare allenamenti individuali nel fuoristrada, turni di prove libere di velocità in pista (anche a pagamento), e di partecipare a manifestazioni sportive a carattere agonistico e/o promozionale che si svolgano sotto l'egida della F.M.I., della F.I.M. Europe e della F.I.M.

Motoveicoli: sono i motocicli ed i motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, immatricolati in Italia e motoveicoli da fuoristrada a quattro ruote denominati Quad, di proprietà dell'Assicurato

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente ed ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione).

Società: XXXXXXXXXXXXX

Soggetti FMI: Organi della F.M.I.: Presidente, Procuratore Federale e Sostituti, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Giudice Unico e Sostituti, Commissione d'Appello Federale, Segretario Generale; Comitato Esecutivo Gruppo Commissari di Gara, Direttivo Gruppo Ufficiali Esecutivi; Componenti: Settore Utenza (Moto d'Epoca e Turistica), Commissione Sportiva Nazionale, Comitati di Specialità, Commissione Previdenza Conducenti, Settore Tecnico, Comitato Impianti, Commissione Medica, Commissione Anti-doping, Commissione Atleti, Dipartimento di Educazione Stradale, Consulenti a contratto; dipendenti della CONI Servizi S.p.A., dipendenti F.M.I., collaboratori della struttura nazionale e regionale F.M.I., membri della Struttura eletta dei Comitati Regionali.

Struttura Organizzativa: la struttura di XXXXXXXX costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con XXXXXXXX, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza;

Tesserato: soggetto associato alla FMI tramite Moto Club.

Tessera Member: Tessera base rilasciata ai Soci dei Moto Club affiliati alla FMI.

Tessera Sport: Tessera rilasciata ai Soci dei Moto Club affiliati alla FMI, che permette indistintamente di effettuare allenamenti nelle discipline del fuoristrada e turni di prove libere di Velocità, anche a pagamento. E' valida, per le specialità il cui svolgimento sia previsto in impianti, in strutture dotate di Certificato di Omologa rilasciato dalla FMI.

Viaggio: qualunque località ad oltre 20 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato. Alcune prestazioni, là dove espressamente richiamato, sono operanti a seguito di sinistro verificatosi ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato. Per la prestazione "Traino motoveicolo" e "Perdita chiavi" non è prevista alcuna franchigia chilometrica. Per le prestazioni con estensione Estero, il periodo di permanenza all'Estero non deve superare i 30 giorni consecutivi.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

La Struttura Organizzativa eroga la prestazione di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di guasto, incidente del motoveicolo o infortunio della persona, a favore dei Tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana, Member e Sport, dei Licenziati Agonistici, dei Soggetti FMI, nel testo denominati Assicurati.

Ogni prestazione di Assistenza viene fornita fino ad un massimo di tre volte durante il periodo annuale di validità della polizza.

TESSERA MEMBER

A) Prestazioni Tecniche:

Traino motoveicolo

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in viaggio, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo dell'immobilizzo e/o in caso di incidente al deposito giudiziario così come dal deposito giudiziario all'officina della Casa Costruttrice più vicina. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita o rottura delle chiavi

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento o rottura delle chiavi del proprio motoveicolo, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Spese di rifacimento documenti

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

L'Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti del mezzo e/o personali (passaporto, carta d'identità, patente), avvenuto in viaggio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L'Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L'Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Anticipo cauzione penale all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando la Struttura Organizzativa, la stessa provvederà con versamento all'Estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a Euro 5.165,00 al pagamento della cauzione.

L'Assicurato deve fornire immediatamente alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. La prestazione non è operante per i residenti all'Estero.

Interprete all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, venga ricoverato a seguito di infortunio oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia***

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia***

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio, e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Autovettura in sostituzione (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, e la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dall'officina tramite invio di un preventivo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di categoria "B" (secondo la classificazione comunemente utilizzata dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3 giorni.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo.

L'uso dell'auto sostitutiva è limitato al Paese dove è avvenuto il sinistro.

Informazioni burocratiche

Prestazione valida in Italia

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

Trasporto motoveicolo in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato.

Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Rimpatrio motoveicolo dall'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato.

Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Spese di sosta

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Nel caso in cui la Struttura Organizzativa provveda alla prestazione "Trasporto o Rimpatrio Motoveicolo", essa terrà a proprio carico le eventuali spese di sosta o custodia del motoveicolo, dal giorno in cui è stata avvisata del sinistro fino al giorno dell'effettivo rimpatrio, fino ad un massimo di Euro 105,00.

B) Prestazioni Sanitarie:

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (eccetto trasporto primario di urgenza)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dalla propria residenza in Italia e/o dal luogo dell'infortunio ad un centro ospedaliero più vicino, la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta dell'Assicurato, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Trasferimento in Centri specializzati in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, debba essere ricoverato presso Centri specializzati situati al di fuori della propria regione di residenza o della regione dove è avvenuto l'infortunio, la Struttura Organizzativa organizza, nei 60 giorni che seguono la data dell'evento, il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso. Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico.

Per ogni anno di validità della copertura, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione del servizio, le spese di trasporto e gli onorari del personale medico e/o infermieristico di accompagnamento.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un ricovero presso un istituto di cura avvenuto per infortunio, avvenuto durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" fino alla residenza), la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: il treno (in 1° classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica).

Familiare accanto

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Ritiro campioni a richiesta presso la residenza

Prestazione valida in Italia

A seguito di infortunio, l'Assicurato potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il ritiro presso la propria residenza in Italia dei campioni da analizzare per esami diagnostici, e la riconsegna dei relativi esiti.

La Struttura Organizzativa organizza il ritiro dei campioni e la riconsegna degli esiti degli esami alla Residenza dell'Assicurato in Italia. L'Assicurato tiene a proprio carico il costo del personale inviato ed il costo degli esami.

Recapito medicinali urgenti all'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora, nel corso di un viaggio, a seguito di infortunio all'Assicurato, venga prescritto dal medico curante una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e questa fosse introvabile sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

Trasporto della salma

Prestazione valida Italia, in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio, a seguito di infortunio avvenuto in attività federale, fino al luogo di sepoltura in Italia, o all'Estero in base alla residenza del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Rientro anticipato in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato in viaggio, debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Informazioni cliniche sul paziente

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Consigli medici

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni sanitarie

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

Informazioni farmaceutiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

TESSERA LICENZIATI

A) Prestazioni Tecniche:**Traino motoveicolo*****Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in viaggio, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo dell'immobilizzo e/o in caso di incidente al deposito giudiziario così come dal deposito giudiziario all'officina della Casa Costruttrice più vicina. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita o rottura delle chiavi***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento o rottura delle chiavi del proprio motoveicolo, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Spese di rifacimento documenti***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

L'Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti del mezzo e/o personali (passaporto, carta d'identità, patente), avvenuto in viaggio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L'Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L'Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Anticipo cauzione penale all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando la Struttura Organizzativa, la stessa provvederà con versamento all'Estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a Euro 5.165,00 al pagamento della cauzione.

L'Assicurato deve fornire immediatamente alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. La prestazione non è operante per i residenti all'Estero.

Interprete all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, venga ricoverato a seguito di infortunio oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia***

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia***

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio, e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Autovettura in sostituzione (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio e la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dall'officina tramite invio di un preventivo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di categoria "B" (secondo la classificazione comunemente utilizzata dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3 giorni.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo.

L'uso dell'auto sostitutiva è limitato al Paese dove è avvenuto il sinistro.

Informazioni burocratiche***Prestazione valida in Italia***

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

B) Prestazioni Sanitarie:**Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia** (eccetto trasporto primario di urgenza)***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dalla propria residenza in Italia e/o dal luogo dell'infortunio ad un centro ospedaliero più vicino, la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta dell'Assicurato, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Trasferimento in Centri specializzati in Italia***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, debba essere ricoverato presso Centri specializzati situati al di fuori della propria regione di residenza o della regione dove è avvenuto l'infortunio, la Struttura Organizzativa organizza, nei 60 giorni che seguono la data dell'evento, il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso. Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico.

Per ogni anno di validità della copertura, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione del servizio, le spese di trasporto e gli onorari del personale medico e/o infermieristico di accompagnamento.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un ricovero presso un istituto di cura avvenuto per infortunio, avvenuto durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" fino alla residenza), la Struttura

Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: il treno (in 1° classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica).

Concorso spese soccorso in elicottero

Prestazione valida nel mondo intero

In caso di infortunio dell'Assicurato avvenuto in viaggio all'Estero, la Struttura Organizzativa prende a carico oppure rimborsa all'Assicurato, dietro presentazione di regolari giustificativi, le spese del soccorso tramite elicottero dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più vicino, fino ad un massimo di Euro 2.585,00 complessivi, detratta una franchigia del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento. Ogni eccedenza rispetto a tale limite resta a totale carico dell'Assicurato. Si intendono escluse dalla presente garanzia tutte le spese relative alle eventuali operazioni di ricerca dell'Assicurato.

Familiare accanto

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Ritiro campioni a richiesta presso la residenza

Prestazione valida in Italia

A seguito di infortunio, l'Assicurato potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il ritiro presso la propria residenza in Italia dei campioni da analizzare per esami diagnostici, e la riconsegna dei relativi esiti.

La Struttura Organizzativa organizza il ritiro dei campioni e la riconsegna degli esiti degli esami alla Residenza dell'Assicurato in Italia. L'Assicurato tiene a proprio carico il costo del personale inviato ed il costo degli esami.

Recapito medicinali urgenti all'Estero

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora, nel corso di un viaggio, a seguito di infortunio all'Assicurato, venga prescritto dal medico curante una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e questa fosse introvabile sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

Rientro sanitario

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato in viaggio, subisca un infortunio in attività federale e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

1. organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo:
 - aereo sanitario;
 - l'aereo di linea (anche barellato);
 - l'ambulanza;
 - il treno /vagone letto.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi del Bacino Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

2. assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
- gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
- gli infortuni occorsi durante la partecipazione alle Manifestazioni di Cross-Country Rallies sotto l'egida della FIM (International Motorcycle Federation), così come da calendario gare FIM comunicato dal Contraente alla Società.

Trasporto della salma

Prestazione valida nel mondo intero

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio, a seguito di infortunio avvenuto in attività federale, fino al luogo di sepoltura in Italia, o all'Estero in base alla residenza del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Prolungamento del soggiorno

Prestazione valida nel mondo intero

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare per conto dell'Assicurato in viaggio, le sole spese di pernottamento originatesi da un prolungamento forzato del suo soggiorno a seguito di infortunio, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e comunque entro il limite di Euro 155,00 complessivi a presentazione di regolari giustificativi.

Rientro anticipato in Italia***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato in viaggio, debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Informazioni cliniche sul paziente***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Consigli medici

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni sanitarie

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

Informazioni farmaceutiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

TESSERA SPORT

A) Prestazioni Tecniche:**Traino motoveicolo*****Prestazione valida in Italia***

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in viaggio, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo dell'immobilizzo e/o in caso di incidente al deposito giudiziario così come dal deposito giudiziario all'officina della Casa Costruttrice più vicina. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita o rottura delle chiavi***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento o rottura delle chiavi del proprio motoveicolo, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Spese di rifacimento documenti***Prestazione valida in Italia***

L'Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti del mezzo e/o personali (passaporto, carta d'identità, patente), avvenuto in viaggio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L'Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L'Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Prestazione valida in Italia

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio, e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Autovettura in sostituzione (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, e la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dall'officina tramite invio di un preventivo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di categoria "B" (secondo la classificazione comunemente utilizzata dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3 giorni.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo.

L'uso dell'auto sostitutiva è limitato al Paese dove è avvenuto il sinistro.

Informazioni burocratiche

Prestazione valida in Italia

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

B) Prestazioni Sanitarie:

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (eccetto trasporto primario di urgenza)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dalla propria residenza in Italia e/o dal luogo dell'infortunio ad un centro ospedaliero più vicino, la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta dell'Assicurato, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Trasferimento in Centri specializzati in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, debba essere ricoverato presso Centri specializzati situati al di fuori della propria regione di residenza o della regione dove è avvenuto l'infortunio, la Struttura Organizzativa organizza, nei 60 giorni che seguono la data dell'evento, il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso. Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico.

Per ogni anno di validità della copertura, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione del servizio, le spese di trasporto e gli onorari del personale medico e/o infermieristico di accompagnamento.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un ricovero presso un istituto di cura avvenuto per infortunio, avvenuto durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" fino alla residenza), la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: il treno (in 1° classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica).

Familiare accanto***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Ritiro campioni a richiesta presso la residenza***Prestazione valida in Italia***

A seguito di infortunio, l'Assicurato potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il ritiro presso la propria residenza in Italia dei campioni da analizzare per esami diagnostici, e la riconsegna dei relativi esiti. La Struttura Organizzativa organizza il ritiro dei campioni e la riconsegna degli esiti degli esami alla Residenza dell'Assicurato in Italia. L'Assicurato tiene a proprio carico il costo del personale inviato ed il costo degli esami.

Trasporto della salma***Prestazione valida in Italia***

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio, a seguito di infortunio avvenuto in attività federale, fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Informazioni cliniche sul paziente***Prestazione valida in Italia***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Consigli medici

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni sanitarie

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

Informazioni farmaceutiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

SOGGETTI FMI

A) Prestazioni Tecniche:**Traino motoveicolo*****Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in viaggio, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro

attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo dell'immobilizzo e/o in caso di incidente al deposito giudiziario così come dal deposito giudiziario all'officina della Casa Costruttrice più vicina. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita o rottura delle chiavi

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento o rottura delle chiavi del proprio motoveicolo, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Invio pezzi di ricambio all'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, avvenuto in viaggio, il motoveicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

Spese di rifacimento documenti

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

L'Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti del mezzo e/o personali (passaporto, carta d'identità, patente), avvenuto in viaggio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L'Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità all'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L'Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Anticipo cauzione penale all'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato in viaggio, sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando la Struttura Organizzativa, la stessa provvederà con versamento all'Estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a Euro 5.165,00 al pagamento della cauzione.

L'Assicurato deve fornire immediatamente alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. La prestazione non è operante per i residenti all'Estero.

Interprete all'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora l'Assicurato in viaggio, venga ricoverato a seguito di infortunio oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Prestazione valida in Italia

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio, e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Autovettura in sostituzione (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia

Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, e la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dall'officina tramite invio di un preventivo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di categoria "B" (secondo la classificazione comunemente utilizzata dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3 giorni.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo.

L'uso dell'auto sostitutiva è limitato al Paese dove è avvenuto il sinistro.

Informazioni burocratiche

Prestazione valida in Italia

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

Trasporto motoveicolo in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato.

Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Rimpatrio motoveicolo dall'Estero

Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato. Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Spese di sosta

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Nel caso in cui la Struttura Organizzativa provveda alla prestazione "Trasporto o Rimpatrio Motoveicolo", essa terrà a proprio carico le eventuali spese di sosta o custodia del motoveicolo, dal giorno in cui è stata avvisata del sinistro fino al giorno dell'effettivo rimpatrio, fino ad un massimo di Euro 105,00.

B) Prestazioni Sanitarie:

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (eccetto trasporto primario di urgenza)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dalla propria residenza in Italia e/o dal luogo dell'infortunio ad un centro ospedaliero più vicino, la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta dell'Assicurato, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Trasferimento in Centri specializzati in Italia

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, debba essere ricoverato presso Centri specializzati situati al di fuori della propria regione di residenza o della regione dove è avvenuto l'infortunio, la Struttura Organizzativa organizza, nei 60 giorni che seguono la data dell'evento, il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso. Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico.

Per ogni anno di validità della copertura, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione del servizio, le spese di trasporto e gli onorari del personale medico e/o infermieristico di accompagnamento.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un ricovero presso un istituto di cura avvenuto per infortunio, avvenuto durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" fino alla residenza), la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: il treno (in 1° classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica).

Concorso spese soccorso in elicottero

Prestazione valida nel mondo intero

In caso di infortunio dell'Assicurato avvenuto in viaggio, la Struttura Organizzativa prende a carico oppure rimborsa all'Assicurato, dietro presentazione di regolari giustificativi, le spese del soccorso tramite elicottero dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più vicino, fino ad un massimo di Euro 2.585,00 complessivi, detratta una franchigia del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento. Ogni eccedenza rispetto a tale limite resta a totale carico dell'Assicurato. Si intendono escluse dalla presente garanzia tutte le spese relative alle eventuali operazioni di ricerca dell'Assicurato.

Familiare accanto

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Ritiro campioni a richiesta presso la residenza

Prestazione valida in Italia

A seguito di infortunio, l'Assicurato potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il ritiro presso la propria residenza in Italia dei campioni da analizzare per esami diagnostici, e la riconsegna dei relativi esiti. La Struttura Organizzativa organizza il ritiro dei campioni e la riconsegna degli esiti degli esami alla Residenza dell'Assicurato in Italia. L'Assicurato tiene a proprio carico il costo del personale inviato ed il costo degli esami.

Recapito medicinali urgenti all'Estero

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora, nel corso di un viaggio, a seguito di infortunio all'Assicurato, venga prescritto dal medico curante una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e questa fosse introvabile sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

Rientro sanitario

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato in viaggio, subisca un infortunio in attività federale e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

1) organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo:

- aereo sanitario;
- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno /vagone letto.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi del Bacino Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

2) assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
- gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
- gli infortuni occorsi durante la partecipazione alle Manifestazioni di Cross-Country Rallies sotto l'egida della FIM (International Motorcycle Federation), così come da calendario gare FIM comunicato dal Contraente alla Società.

Trasporto della salma

Prestazione valida nel mondo intero

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio, a seguito di infortunio avvenuto in attività federale, fino al luogo di sepoltura in Italia, o all'Estero in base alla

residenza del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Prolungamento del soggiorno

Prestazione valida nel mondo intero

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare per conto dell'Assicurato in viaggio, le sole spese di pernottamento originatesi da un prolungamento forzato del suo soggiorno a seguito di infortunio, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e comunque entro il limite di Euro 155,00 complessivi a presentazione di regolari giustificativi.

Rientro anticipato in Italia

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato in viaggio, debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Informazioni cliniche sul paziente

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Consigli medici

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni sanitarie

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

Informazioni farmaceutiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

MANIFESTAZIONI – EVENTI – DELEGAZIONI - STAFF

(autorizzate dalla FMI e precedentemente comunicate con l'elenco dei partecipanti)

Le presenti garanzie verranno attivate preventivamente dal Contraente per il tramite del Broker in favore dei partecipanti, dello Staff Tecnico, dei Rappresentanti e delle Delegazioni indicati dalla FMI in occasione di Manifestazioni Turistiche, Eventi e nelle attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana

A) Prestazioni Tecniche:

Traino motoveicolo

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in viaggio, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo dell'immobilizzo e/o in caso di incidente al deposito giudiziario così come dal deposito giudiziario all'officina della Casa Costruttrice più vicina. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita o rottura delle chiavi***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento o rottura delle chiavi del proprio motoveicolo, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Invio pezzi di ricambio all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, avvenuto in viaggio, il motoveicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

Spese di rifacimento documenti***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

L'Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti del mezzo e/o personali (passaporto, carta d'identità, patente), avvenuto in viaggio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L'Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L'Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Anticipo cauzione penale all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando la Struttura Organizzativa, la stessa provvederà con versamento all'Estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a Euro 5.165,00 al pagamento della cauzione.

L'Assicurato deve fornire immediatamente alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. La prestazione non è operante per i residenti all'Estero.

Interprete all'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora l'Assicurato in viaggio, venga ricoverato a seguito di infortunio oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato).***Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio, e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Prestazione valida in Italia, Europa e paesi del Bacino Mediterraneo

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Informazioni burocratiche***Prestazione valida in Italia***

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

Rimpatrio motoveicolo dall'Estero***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato.

Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Spese di sosta***Prestazione valida in Europa e paesi del Bacino Mediterraneo***

Nel caso in cui la Struttura Organizzativa provveda alla prestazione "Rimpatrio Motoveicolo", essa terrà a proprio carico le eventuali spese di sosta o custodia del motoveicolo, dal giorno in cui è stata avvisata del sinistro fino al giorno dell'effettivo rimpatrio, fino ad un massimo di Euro 105,00.

B) Prestazioni Sanitarie:**Concorso spese soccorso in elicottero*****Prestazione valida nel mondo intero***

In caso di infortunio dell'Assicurato avvenuto in viaggio, la Struttura Organizzativa prende a carico oppure rimborsa all'Assicurato, dietro presentazione di regolari giustificativi, le spese del soccorso tramite elicottero dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più vicino, fino ad un massimo di Euro 2.585,00 complessivi, detratta una franchigia del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento. Ogni eccedenza rispetto a tale limite resta a totale carico dell'Assicurato. Si intendono escluse dalla presente garanzia tutte le spese relative alle eventuali operazioni di ricerca dell'Assicurato.

Familiare accanto***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Recapito medicinali urgenti all'Estero***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora, nel corso di un viaggio, a seguito di infortunio all'Assicurato, venga prescritto dal medico curante una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e questa fosse introvabile sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

Rientro sanitario***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato in viaggio, subisca un infortunio in attività federale e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

1) organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo:

- aereo sanitario;
- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno /vagone letto.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi del Bacino Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

2) assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
- gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
- gli infortuni occorsi durante la partecipazione alle Manifestazioni di Cross-Country Rallies sotto l'egida della FIM (International Motorcycle Federation), così come da calendario gare FIM comunicato dal Contraente alla Società.

Trasporto della salma***Prestazione valida nel mondo intero***

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio, a seguito di infortunio avvenuto in attività federale, fino al luogo di sepoltura in Italia, o all'Estero in base alla residenza del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Prolungamento del soggiorno***Prestazione valida nel mondo intero***

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare per conto dell'Assicurato in viaggio, le sole spese di pernottamento originatesi da un prolungamento forzato del suo soggiorno a seguito di infortunio, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e comunque entro il limite di Euro 155,00 complessivi a presentazione di regolari giustificativi.

Rientro anticipato in Italia***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato in viaggio, debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Informazioni cliniche sul paziente***Prestazione valida nel mondo intero***

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Consigli medici

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Prestazione valida nel mondo intero

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni sanitarie***Prestazione valida in Italia***

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

Informazioni farmaceutiche

Prestazione valida in Italia

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico

Prestazione valida in Italia

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stato pagato.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 45 giorni dalla scadenza prevista.

I premi devono essere pagati al Broker.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Rimborso delle somme spese per prestazioni indebitamente ricevute

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 7 - Decorrenza e Durata della Polizza

La presente polizza avrà durata triennale, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022 salvo facoltà della Contraente di rinnovare la Convenzione per un'ulteriore annualità assicurativa.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- f) infortuni avvenuti anteriormente alla data di spedizione del modulo di iscrizione o anteriormente alla data di decorrenza della copertura;
- g) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- h) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 10 – Clausola Broker

La Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della polizza, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza alla Marsh S.p.A. – Viale Bodio 33 – 20158 Milano, iscritta alla sezione B n.000055861 del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.), ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 209/2005, per quanto concerne il rapporto assicurativo che si potrà instaurare con la Società.

La Società si obbliga a rapportarsi in conformità alla Legge nr. 792/84 e sue successive modifiche ed integrazioni e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo ai brokers.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intende fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e per conto del Contraente, s'intende fatta dal Contraente stessa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art. 11 – Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che danno diritto alle garanzie assicurative sono:

- la Tessera Federale (Member e Sport)
- la Licenza Agonistica
- il libro paga per i dipendenti della Federazione e per i dipendenti della CONI Servizi S.p.A. comandati c/o la Federazione stessa;
- Soggetti FMI.

Tessere e licenze verranno rilasciate a cura della F.M.I. anche a mezzo dei suoi Organi periferici e/o strutture appositamente autorizzate (Comitati Regionali, Moto Club, Autodromi, Società) attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Il libro paga è conservato a cura della F.M.I. ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.

Art. 12 –Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1915 C.C., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, recapiti XXXXXXXX, Via XXXXXXXXX tel. XXXXXXXX

Art. 13 – Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 14 – Struttura Organizzativa

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati una Struttura Organizzativa n funzione 24 ore su 24, con un numero verde in Italia ed un adeguato numero di linee e una linea telefonica a pagamento, esclusivamente dedicate agli Assicurati FMI, ai quali il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "Federazione Motociclistica Italiana Buongiorno".

Art. 15 –Decorrenza e durata dell'assicurazione assistenza

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegue il titolo che dà diritto all'assicurazione, ai sensi del precedente art. 11 "Titoli che danno diritto all'assicurazione", come comunicato dal Contraente alla Società, e cessa il 31 dicembre successivo di ogni anno.

Art. 16 – Determinazione del premio

I premi unitari annuali per Assicurato sono pari a:

€ XXX imposte assicurative escluse (€ XXX imposte assicurative incluse).

Sulla base delle dichiarazioni fatte dal Contraente, le Parti stabiliscono un premio minimo garantito totale annuo di Euro XXXX imposte assicurative escluse (Euro XXXX imposte assicurative incluse) comunque dovuto, pari a n. XXXX applicazioni.

Art. 17 – Pagamento del premio

Il premio minimo garantito annuale verrà suddiviso in 4 rate che verranno pagate alle date del 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio e 1° Ottobre.

Art. 18 – Regolazione del premio (conguaglio)

Entro la data del 31/01 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società l'elenco riportante il numero degli Assicurati suddivisi per categorie riferiti all'anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il conseguente pagamento dovuto della differenza attiva, la Società deve fissare, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per il calcolo della regolazione premio, fanno fede le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione della Società per eventuali controlli.

Art. 19 – Informazioni agli Assicurati

L'informazione agli Assicurati relativa alle prestazioni di assistenza della presente Polizza sarà realizzata dal Contraente e dovrà essere preventivamente sottoposta alla Società per la relativa approvazione.

Il Contraente si obbliga a fornire, a propria cura e spese, agli Assicurati l'Informativa di cui all'art. 10 L. 675/96 e successive modifiche, necessaria ai fini dell'erogazione delle prestazioni tutte, dedotte quali oggetto del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che la diffusione dell'Informativa da parte del Contraente all'Assicurato può costituire presupposto per l'erogazione delle prestazioni di assistenza da parte della Società.

Art. 20 – Dati necessari per l'erogazione delle prestazioni di assistenza

Il Contraente comunicherà periodicamente, mediante supporto informatico da concordarsi, i seguenti dati:

- Nome e cognome dell'Assicurato;
- Indirizzo di residenza dell'Assicurato;
- Titolo F.M.I. che dà diritto all'Assicurazione;
- Decorrenza del titolo F.M.I.

Art. 21 – Foro competente – Clausola arbitrale

Per le controversie che dovessero insorgere fra il Contraente e la Società, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Polizza saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Polizza sarà competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato.